

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 23/1926 (RIMPATRIO DEI MARITTIMI).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito all'articolo 1, si precisa che le disposizioni della Convenzione si applicano agli armatori e ai marittimi di tutte le navi da carico e passeggeri battenti bandiera italiana, adibite a qualsiasi tipologia di navigazione, con esclusione delle navi da guerra e delle imbarcazioni da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

Riguardo il quesito di cui all'articolo 2, paragrafo d), si fa presente che la materia relativa ai limiti geografici fissati dalla legislazione nazionale per le diverse tipologie di navigazione è disciplinata dal D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, articolo 1, commi da 35 a 42, a cui si rinvia.

In merito al quesito di cui all'articolo 3, si ribadisce che la tutela dei marittimi in caso di rimpatrio è assicurata dal Codice della navigazione (articoli da 363 a 368, 353, 197), dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (articoli da 441 a 445) e dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 giugno 2007 (articolo 66), a cui si rinvia.

In particolare, gli articoli 363 del Codice della navigazione e 66, punto 1, del CCNL prevedono l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio del marittimo quando il contratto si risolve o cessa in luogo diverso dal porto di arruolamento.

Gli articoli 366 del Codice della navigazione e 66, punto 2, del CCNL stabiliscono, altresì, che il rimpatrio si compie con il ritorno del marittimo al porto di arruolamento o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.

Il 3° comma dell'articolo 363 stabilisce, inoltre, che qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. In tal caso, l'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

L'articolo 197, comma 1, peraltro, prevede che nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il Comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a

bordo ogni altro marittimo italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

L'articolo 443 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero per il rimpatrio nonché la misura del rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto, e le modalità per la richiesta di tale rimborso.

Gli articoli 367 del Codice della navigazione e 66, punto 11, del CCNL stabiliscono, altresì, che l'obbligo di provvedere al rimpatrio del marittimo può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo del rimpatrio. Se la retribuzione percepita dal marittimo a bordo della nave sulla quale è imbarcato è inferiore a quella del precedente imbarco, l'armatore è tenuto a corrispondere la differenza.

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, si ribadisce che, ai sensi degli articoli 353 del Codice e 66, punto 12 del CCNL, in caso di interdizione del commercio, di preda, di naufragio ed anche in caso di vendita con trapasso di bandiera, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con paga, indennità di contingenza e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto d'imbarco. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, agli stessi spetta un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'articolo 365, se il marittimo è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il Comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità giornaliera spettante al marittimo ai sensi del 2° comma dell'articolo 364, pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361 (minimo contrattuale conglobato, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta e il pro rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale), nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.

All'estero, dove non vi sia autorità consolare, il Comandante deve provvedere al ricovero del marittimo in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le predette somme.

Se il rimpatrio deve avvenire prima che il marittimo sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il marittimo medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 363 del Codice della navigazione e del punto 1 dell'articolo 66 del CCNL, il marittimo è tenuto a rimborsare

le spese sostenute dall'armatore per il suo rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto per fatto imputabile alla sua volontà.

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 5 della Convenzione, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 364 del Codice della navigazione e dell'articolo 66, punto 5, del CCNL, l'obbligo di provvedere al rimpatrio del marittimo comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione.

Si fa altresì presente che, fuori dei casi in cui lo sbarco è avvenuto per colpa del marittimo, ovvero per malattia o lesioni nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo 336 (se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione), l'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il minimo contrattuale conglobato, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta e il pro rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.

Si precisa, inoltre, che le classi di viaggio e le spese per il trasporto del bagaglio a cui hanno diritto i marittimi da rimpatriare sono quelle previste dall'articolo 441 del Regolamento e dall'art 66, punti 8, 9 e 10 del CCNL.

In merito alla domanda diretta della Commissione di Esperti (articolo 3, paragrafi 1 e 4, della Convenzione), riguardante il rimpatrio dei marittimi stranieri arruolati su navi nazionali e, in particolare, il principio di reciprocità previsto dall'articolo 368 del Codice della navigazione, si fa presente che la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha comunicato che si terrà conto delle osservazioni formulate dalla Commissione di Esperti in sede di ratifica della Convenzione del 2006 sul lavoro marittimo (MCL).

Riguardo l'invito del Consiglio d'Amministrazione di considerare la possibilità di ratificare la Convenzione n. 166 del 1987 sul rimpatrio dei marittimi (riveduta) e denunciare la Convenzione n. 23, si fa presente che è in corso di espletamento la procedura di ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo (MCL), in cui è incorporata anche la Convenzione n. 166.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Articolo 1, commi da 35 a 42, del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435;
2. Articoli da 363 a 368 del Codice della navigazione;

3. Articolo 353 del Codice della navigazione;
4. Articolo 197 del Codice della navigazione;
5. Articoli da 441 a 445 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
6. Articolo 66 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 giugno 2007;
7. Articolo 336 del Codice della navigazione;
8. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.